

Contributi - Individuazione minimo della retribuzione imponibile - Contratto collettivo applicabile - Dati numerici in materia di rappresentatività delle associazioni datoriali e dei lavoratori raccolti dal Ministero – Valore oggettivo.

Contributi - Individuazione minimo della retribuzione imponibile - Contratto collettivo applicabile in caso di pluralità di contratti di categoria – Unicità.

Contributi - Mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro - Erronea applicazione del CCNL - Conseguente individuazione di base imponibile inesatta - Occultamento di una parte della base imponibile previdenziale - Sanzioni civili – Evasione contributiva anziché omissione.

Corte di Appello di Torino - 25.7.2017 n. 734 - Pres. Mariani - Rel. Rocchetti - A. Soc. Coop. a r.l. (Avv.ti Vallebona, Tosi) – INPS (Avv.ti Borla, Pasut).

I dati numerici in materia di rappresentatività della associazioni datoriali e dei lavoratori raccolti dal Ministero del Lavoro e da quest'ultimo elaborati per individuare il contratto collettivo applicabile, anche ai fini dell'individuazione del minimo della retribuzione imponibile, hanno valore oggettivo in quanto provenienti proprio dall'Amministrazione istituzionalmente preposta a raccogliere tali elementi.

Ai fini dell'individuazione del minimo della retribuzione imponibile, in caso di pluralità di contratti collettivi per la medesima categoria, il contratto collettivo applicabile può essere soltanto uno.

In caso di occultamento di una parte dell'imponibile previdenziale da parte del datore di lavoro, a seguito di erronea applicazione del CCNL, si applicano le sanzioni civili stabilite per l'evasione contributiva, anziché quelle previste per le omissioni.

FATTO - Con ricorso del 7/10/2014, ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe ha adito il Tribunale di Verbania, in funzione di giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 43820140000248235000, notificatole dall'INPS in data 2.09.2014 per l'importo di € 55.930,57, a titolo di contributi omessi, somme aggiuntive, sanzioni di mora e compensi di riscossione.

A sostegno della propria opposizione, la società ricorrente ha eccepito, in via preliminare, la nullità dell'avviso di addebito conseguente alla nullità del verbale unico di accertamento e notificazione, in quanto privo della necessaria individuazione delle fonti di prova degli illeciti contestati (di cui all'art. 13 del d.lgs. 124/2004 così come novellato dall'art. 33 della L. 183/2010); nel merito, ha contestato le pretese contributive dell'INPS.

Con memoria del 28.04.2015 si è costituito in giudizio l'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito e chiedendo il rigetto del ricorso.

Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di espletare attività istruttoria, all'udienza del 13.9.2016, è stata discussa e decisa con sentenza di cui si è data pubblica lettura. Il Giudice di prime cure ha respinto il ricorso e condannato la A. Società Cooperativa r.l. (d'ora in avanti la cooperativa) al pagamento delle spese di lite.

Ricorre in appello, avverso la sentenza di primo grado, la cooperativa assumendo le seguenti conclusioni:

"Per questi motivi si chiede la riforma della sentenza impugnata indicata in epigrafe con l'accoglimento delle conclusioni del ricorso di primo grado e quindi l'accertamento della nullità, o illegittimità, dell'avviso di addebito e del presupposto verbale unico già citati e della conseguente

inesistenza dell'obbligo della società ricorrente e ora appellante di pagare la somma di € 55.930,57 indicata nell'avviso di addebito. Si fa istanza di sospensione dell'esecuzione dell'avviso di addebito indicato in epigrafe. Con vittoria di compensi e spese”.

Resiste l'INPS, nel costituirsi nel presente grado di giudizio, contestando gli assunti avversari ed assumendo le seguenti conclusioni:

"IN VIA PRELIMINARE

Dichiarare la nullità e/o inammissibilità dell'appello avverso per carenza dei requisiti di cui all'art. 434 c.p.c.

4.2 NEL MERITO, IN SUBORDINE

Piaccia alla Corte d'Appello III.ma respingere integralmente l'appello avverso e, per l'effetto, confermare la impugnata sentenza, rigettando tutte le domande proposte da A. Società Cooperativa a r.l. nei propri confronti.

In ogni caso con vittoria di spese competenze e onorari per entrambi i gradi di giudizio”.

All'udienza del 6.7.2017, all'esito della discussione, la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo di sentenza.

DIRITTO - Al fine di inquadrare correttamente l'odierna vicenda processuale, bisogna rammentare che la società cooperativa aveva opposto l'avviso di addebito oggetto di causa, e il presupposto verbale unico di accertamento e notificazione del 7 febbraio 2011, che pretendeva dalla società ricorrente la somma di € 55.930,57 a titolo di: contributi omessi (€ 43.042,00), di somme aggiuntive (€ 1.783,00), di sanzioni di mora (€ 8.620,60) e di compensi di riscossione (€ 2.684,97).

Il verbale unico di accertamento e notificazione contestava alla società ricorrente e ora appellante di avere applicato, nel periodo novembre 2009 - dicembre 2010, le retribuzioni previste dal CCNL Logistica sottoscritto da UNCI e da Fast-Confasal, mentre si doveva applicare il CCNL Logistica trasporto merci e spedizione sottoscritto da Confcooperative / Legacoop / AGCI e da FILT CGIL / FIT Cisl / UIL/Trasporti, poiché solo questo contratto era stato sottoscritto da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria.

Il ricorso deduceva l'illegittimità del verbale unico e la conseguente illegittimità dell'avviso di addebito, perché era stato violato l'art. 13 D.Lgs. n. 124/2004 poiché non era stata accertata la consistenza dei sindacati in comparazione, il cui onere della prova gravava sull'INPS.

In ogni caso, e in via subordinata, il ricorso affermava che non si trattava di un'ipotesi di evasione ma solo di omissione, con la conseguente riduzione della somma pretesa dall'INPS.

Il primo Giudice ha deciso la causa con la seguente motivazione: “...occorre osservare che, alla luce dei principi generali in tema di riparto dell'onere probatorio, spetta all'INPS dimostrare la maggiore rappresentatività su base nazionale delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo, sulle cui retribuzioni l'ente previdenziale ha preteso di commisurare i contributi previdenziali”.

In questo senso, la Suprema Corte ha avuto modo di osservare che:

"In relazione al disposto di cui all'art. 1 D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito in L. 7 dicembre 1989 n. 389 - a norma del quale la retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (cosiddetto «minimale contributivo») - è onere dell'Inps dimostrare l'esistenza, nel corrispondente settore produttivo, di un contratto collettivo stipulato dai sindacati maggiormente rappresentativi, il quale determini la retribuzione spettante in misura superiore a quella sulla base della quale il datore ha versato i contributi; tale onere deve essere adempiuto mediante la produzione del contratto collettivo applicabile, non essendo sufficiente il deposito dei verbali di accertamento redatti in sede ispettiva" (Cassazione civile, sez. lav., 17/07/2009, n. 16764).

Nel caso di specie, peraltro, deve ritenersi che tale onere probatorio sia stato adeguatamente assolto dall'INPS con la produzione in giudizio delle note ministeriali (cfr. doc. n. 3) relative all' "aggiornamento dati numerici relativi alla rappresentatività delle OO.SS. stipulanti, ai fini dell'art. 1 della L. 389/1989 e dell'art.7, comma 4, del D.L.248/2007, convertito in L.31/08".

Esaminando complessivamente i dati riportati nelle note, che qui integralmente si richiamano, ponendo in comparazione le organizzazioni sindacali, sia dei datori di lavoro che dei lavoratori, considerandone la consistenza associativa, la diffusione territoriale ed il numero di contratti collettivi stipulati, si evince agevolmente come Confcooperative, Legacoop e AGCI siano molto più rappresentative dell'UNCI, e come CGIL, CISL e UIL risultino essere di gran lunga più rappresentative di CONFSAL.

Consequentemente, deve ritenersi che il contratto c.d. "leader", al quale ancorare il c.d. minimale contributivo, sia stato correttamente individuato dall'INPS nel CCNL Logistica trasporto merci e spedizioni stipulato Confcooperative/Legacoop/AGCI ed FILT CGIL/FIT CISL/UIL Trasporti.

Quanto, infine, alle "somme aggiuntive" richieste con l'avviso di addebito ivi impugnato - contestate da parte ricorrente - giova considerare che le stesse discendono, oggettivamente ed automaticamente, dalla sussistenza del presupposto impositivo contributivo, non potendo effettuarsi alcuna indagine in ordine all'elemento soggettivo del debitore della contribuzione ai fini della loro esclusione o riduzione (cfr., *ex plurimis*, Cass. Sez. Lav., 25.10.2003, n. 16060, secondo cui *"In tema di contributi previdenziali, l'obbligo relativo alle somme aggiuntive (c.d. sanzioni civili), che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi, costituisce una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento, in funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva e di predeterminazione legale (con valore di presunzione assoluta) del danno cagionato all'ente previdenziale, e, pertanto, non è consentita alcuna indagine sull'elemento soggettivo del debitore della contribuzione, al fine dell'esclusione o della riduzione della sanzione civile"*).

Fonda il suo appello la Difesa della cooperativa sui seguenti motivi:

1) Ha errato il primo Giudice nel ritenere che l'onere probatorio sia stato adeguatamente assolto dall'INPS con la produzione in giudizio delle note ministeriali. I dati riportati nelle citate note e nel verbale unico non dimostrano assolutamente che i sindacati che hanno sottoscritto il contratto collettivo applicato dalla società appellante siano meno rappresentativi "nella categoria" di quelli che hanno sottoscritto il contratto collettivo di cui l'INPS pretende l'applicazione. Nell'ambito della categoria nessuna comparazione è stata effettuata e lo stesso dicasi con riferimento alle imprese aderenti, in relazione alle quali non è specificato il settore.

2) Un altro argomento del ricorso introduttivo (pag. 4) non esaminato dalla sentenza impugnata riguarda le fonti dei dati. Invero sia il verbale (pag. 4 e 5), sia la memoria difensiva dell'INPS (pag. 7) affermavano che i dati sulla consistenza dei sindacati in comparazione sono tratti da "siti Internet" privati, che ovviamente non provano nulla, perché ciascun sito può maggiorare e falsare a suo piacimento i dati anche per farsi pubblicità.

3) Erra la sentenza nell'affermare che sussiste un minimale contributivo calcolato sulla retribuzione prevista dal contratto leader, poiché l'articolo 2.c.25 L. n.549/1995 afferma che la retribuzione base è quella stabilita dai contratti collettivi...Sicché non si può affermare che ci deve essere un unico contratto collettivo nazionale in ciascuna categoria ma il datore di lavoro può applicare qualsiasi CCNL purché le OO.SS. stipulanti siano comparativamente più rappresentative nella categoria.

4) Ha errato il Giudice di prime cure nel ritenere applicabili le sanzioni sulla evasione e non sulla omissione (viene richiamata Cass.n.533 del 15.1.2003).

Ritiene il Collegio che l'appello sia infondato e debba essere respinto alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte territoriale (in merito si richiamano le sentenze n. 256/2016 e n. 521/14).

Preliminarmente deve, però, essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 434 c.p.c. avanzata dalla Difesa dell'Istituto, eccezione che non ritiene questo Collegio di condividere poiché dalla lettura complessiva dell'atto di appello emergono con sufficiente chiarezza quali sono le parti della sentenza appellate, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto operata dal primo giudice, le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, come dimostra la puntuale difesa sviluppata dall'INPS nella propria memoria di costituzione.

Riguardo al primo motivo di impugnazione si deve evidenziare (come già fatto nelle citate sentenze) che, diversamente da quanto sostiene l'appellante, sicuramente rilevante ai fini di causa deve ritenersi "l'aggiornamento dei dati numerici relativi alla rappresentatività delle OO.SS." emanato il 3.10.2012 dallo stesso MINISTERO proprio ai fini dell'art. 1 L. n. 389/1989.

Vero è che tale documento contiene i dati numerici aggiornati delle OO.SS. datoriali e dei lavoratori a livello nazionale, cioè non riferiti alla categoria, ma deve evidenziarsi che da esso si ricava che la CONFCOOPERATIVE, la LEGACOOOP e l'AGCI associano complessivamente 40.025 cooperative con oltre un milione fra dipendenti, soci e soci lavoratori, laddove l'UNCI associa in tutto 10.280 aziende con 168.561 lavoratori dipendenti e che la CGIL, CISL e UIL associano complessivamente oltre 12 milioni di soggetti, laddove la CONFISAL ha dichiarato di associare 1.807.246 unità: l'evidente, enorme sproporzione di consistenza associativa fra la CONFCOOPERATIVE/LEGACOOOP/AGCI e l'UNCI quanto alle organizzazioni datoriali e fra la CGIL/CISL/UIL e la CONFISAL quanto alle OO.SS. dei lavoratori ben fa presumere, in assenza peraltro di dati di segno contrario, che anche nell'ambito del settore cui appartiene l'appellante le OO.SS. CONFCOOPERATIVE/LEGACOOOP/AGCI siano organizzazioni maggiormente rappresentative dell'UNCI e le OO.SS. CGIL/CISL/UIL siano maggiormente rappresentative rispetto alla CONFISAL.

Relativamente al secondo motivo di impugnazione, sulla asserita autoreferenzialità delle dichiarazioni rese dalle OO.SS., si deve evidenziare che si tratta di affermazione assolutamente indimostrata, laddove il Ministero nell'aggiornamento del 3.10.2012 (nota avente il seguente oggetto: aggiornamento dei dati numerici relativi alla rappresentatività delle OO.SS. stipulanti, ai fini dell'articolo 1 della L. 389/1989 e dell'articolo 7, comma 4, del D.L. 248/2007 convertito in legge 31/08) precisa che: " in riferimento alla nota indicata a margine con la quale si chiedono aggiornamenti dei dati così come specificati in oggetto, si trasmettono i più aggiornati elementi di giudizio - in possesso alla scrivente - relativi al grado di rappresentatività, a livello nazionale , delle stesse Associazioni indicate nella nota n.15991 del 12.07.2011" (si tratta della divisione IV della Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei rapporti di lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

A riprova che si tratta di dati oggettivi elaborati dal Ministero del Lavoro e cioè proprio dall'Amministrazione istituzionalmente preposta a raccogliere gli elementi per valutare la rappresentatività delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Relativamente al terzo motivo di impugnazione, con il quale è sostenuto che il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato gli artt. 1 L. n. 389 cit. e l'art. 2, co. 25, L. n. 549 cit.: afferma, infatti, l'appellante che l'utilizzo da parte di tali disposizioni delle espressioni "contratti collettivi stipulati" comporterebbe non che debba esserci un solo contratto collettivo a "prevalere" sugli altri ma che possano esserci, al contrario, più contratti collettivi (tutti stipulati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative sul piano nazionale) cui fare riferimento per la individuazione della base imponibile a fini contributivi.

L'assunto non può essere condiviso: il testo dell'art. 2, co. 25, non lascia in realtà dubbi sul fatto che, in caso di pluralità di contratti collettivi per la medesima categoria, uno e uno soltanto debba essere il contratto cui fare riferimento (quello per l'appunto stipulato dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative nella categoria), essendo l'espressione "contratti collettivi stipulati" giustificata solo dalla pluralità delle categorie.

D'altronde, diversamente opinando nel senso voluto dall'appellante, nell'ambito della "medesima categoria" non sarebbe più individuabile neppure un limite minimo di retribuzione imponibile che, al contrario, proprio l'art. 1 L. n. 389 cit. ha inteso stabilire (come del resto si evince dal suo stesso titolo).

Infine, relativamente al quarto motivo di impugnazione, si deve rammentare quanto affermato dalla Suprema Corte e cioè che:

" In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l'art. 1, comma duecentodiciassette, legge 23 dicembre 1996 n. 662 va interpretato nel senso che sussiste omissione contributiva quando il soggetto obbligato tenga regolarmente, effettuando la denuncia annuale all'Inps le registrazioni obbligatorie ed effettui la denuncia annuale all'Inps, dalle quali l'Istituto

può desumere l'ammontare dei contributi dovuti, e manchi solo il pagamento o, eventualmente, la denuncia mensile ad esso connessa; viceversa sussiste l'evasione contributiva quando l'Istituto assicuratore non possa accertare dalle denunce o registrazioni obbligatorie l'ammontare dei contributi dovuti ". (Sez. L, Sentenza n. 14727 del 02/10/2003 (1), Rv. 567314 - 01).

Nel caso di specie l'appellante ha occultato una parte di base imponibile previdenziale applicando erroneamente il CCNL e da ciò discende la correttezza dell'irrogazione delle sanzioni effettuate dall'Istituto.

L'appello deve, pertanto, essere respinto.

In base al principio della soccombenza l'appellante deve essere condannata a rimborsare all'appellato le spese del presente grado di giudizio, che vengono liquidate in euro 5.000,00 oltre rimborso forfettario IVA e CPA.

Visto il disposto dell'articolo 13 comma 1 - *quater* del DPR n.115/2002 deve essere dichiarato che sussistono le condizioni per il pagamento a carico della appellante di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

(Omissis)

(1) V. in q. Riv., 2003, p. 1302